

03/08/2009 - Contro le crisi lunghe scatta la Cig in deroga

Si può scaricare online il modello per accedere alla Cassa integrazione guadagni (Cig) compresa tra gli ammortizzatori sociali "in deroga". Il discorso interessa i soggetti che non rientrano fra i beneficiari degli ammortizzatori ordinari o che, avendone già fruito nella misura massima, non hanno risolto situazioni di crisi. Per il 2009 la Finanziaria (legge 203/2008, articolo 2, comma 36) ha stanziato 600 milioni di euro per la concessione di trattamenti in deroga, strumento potenziato dal DL 185/2008. Con l'accordo del 12 febbraio 2009, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono state identificate in 8 miliardi di euro le risorse da destinare nel biennio 2009-2010 ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro. Di questa somma, 5.350 milioni derivano da risorse nazionali e 2.650 milioni da contributi regionali a valere sui programmi Fse. Con riferimento allo stanziamento della Finanziaria 2009, il decreto 46449 firmato il 7 luglio dal ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, assegna le risorse alle singole Regioni e Province autonome per 674 milioni di euro, cui se ne aggiungono 30 destinati all'Abruzzo. A seguito dell'assegnazione, l'Inps ha fatto il punto — con il messaggio 16358 del 20 luglio 2009 (si veda anche Il Sole 24 Ore del 21 luglio) — sulla procedura da seguire per la richiesta e l'erogazione della Cig in deroga, fermo restando che ogni Regione e Provincia autonoma ha fissato modalità per la presentazione e l'esame delle domande, alle quali occorre fare riferimento e che sono, di regola, riportate nei siti istituzionali. La domanda di Cig in deroga può essere presentata dai datori di lavoro operanti in tutti i settori, quindi anche non imprenditori, come gli studi professionali. Ne sono esclusi i soli datori di lavoro domestico. Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia contrattuale, compresi gli apprendisti. Se il datore di lavoro ha a disposizione altre forme di sostegno al reddito, occorre prima esaurire queste ultime. Trattandosi di Cig, l'avvio della procedura richiede la comunicazione formale alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Non è, invece, richiesto l'accordo sindacale, salvo che l'azienda sia iscritta a un ente bilaterale e tenuta all'osservanza delle procedure da esso stabilite. Così come non è richiesto al datore di farsi assistere o rappresentare da un'associazione di categoria (ministero del Lavoro, risposta all'interpello 62 del 30 luglio 2009, si veda anche Il Sole 24 Ore di venerdì 31). L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate tra zero e 40 settimanali e non può eccedere, tenuto conto dei ratei, i massimali 2009 (886,31 euro per retribuzioni fino a 1917,48 euro; 1065,26 euro per retribuzioni d'importo superiore). L'articolo 7-ter della legge 33/2009 prevede che il datore di lavoro possa chiedere che l'Inps, previa domanda online, effettui il pagamento diretto anticipato ai lavoratori, nelle more dell'emanazione del provvedimento autorizzativo. In questo caso è, per, necessario l'accordo sindacale. Il pagamento può essere effettuato per un massimo di quattro mesi dopo di che, se la Regione non emana il provvedimento o respinge la domanda, l'importo anticipato al lavoratore dovrà essere restituito dal datore di lavoro. Un aspetto, questo, che potrebbe limitare il ricorso al pagamento diretto. L'erogazione del trattamento economico è condizionata dalla dichiarazione di disponibilità resa dal lavoratore all'impresa, utilizzando il modello DID COD. SR105 che sarà conservato dall'impresa stessa, la quale ne

dichiarer` l'acquisizione nel modello di richiesta dell'integrazione.